

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica statuto

Il 6 Maggio 2024, alle ore 21, su piattaforma si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione NOSOTOS APS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto come da indicazioni Ufficio Runts Emilia Romagna ricevute in data 24 Aprile 2024
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente Emanuela Pedri dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Emanuela Zuccagnoli che accetta. Il Presidente constata la presenza degli associati nel numero previsto dallo statuto vigente pari ai $\frac{3}{4}$ degli stessi, infatti sono presenti tutti i 26 soci iscritti all'associazione.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra che l'adeguamento dello statuto si è reso necessario per indicazioni ricevute dall'Ufficio Runts in sede di iscrizione dell'associazione su punti presenti nell'attuale Statuto non coerenti con quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente apre la discussione e propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che tutti i presenti sono favorevoli al nuovo Statuto.

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo statuto che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21.45, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Emanuela Zuccagnoli



Il Presidente Emanuela Pedri

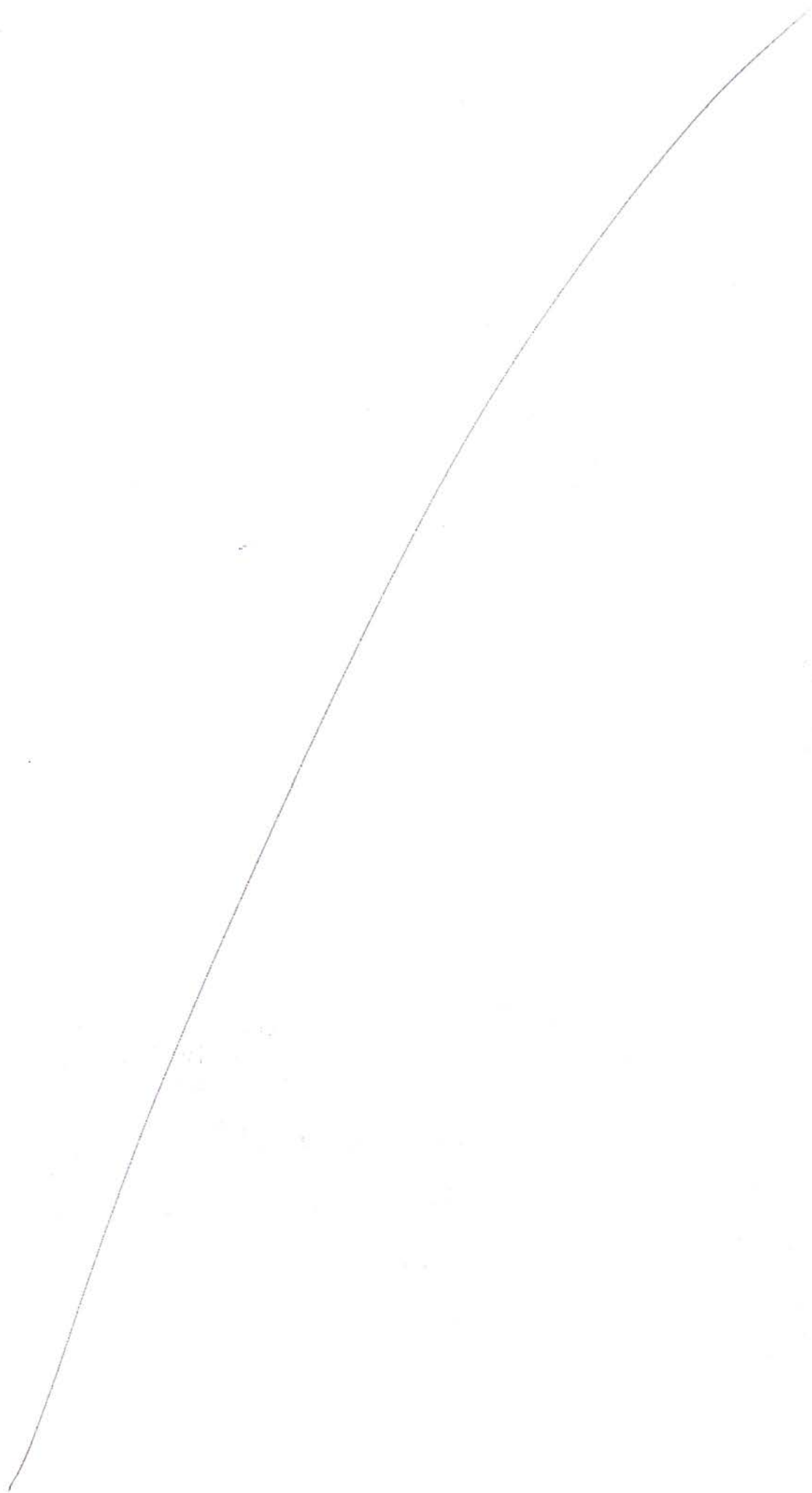


AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 10 MAG. 2024

al n. 435 (2° originale)

L'ADDETTO AL SERVIZIO



STATUTO**Associazione NOSTOS APS (Associazione Nazionale Anti-Mobbing)****L'ADDETTO AL SERVIZIO****ART. 1 – Denominazione, sede e durata**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"NOSTOS APS (Associazione Nazionale Anti-Mobbing)"**, da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale in Forlì, V.le Bologna 269/a - 47121 FC e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 - Scopo, finalità, attività

L'associazione è apartitica e aconfessionale, e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione si conforma ai principi della Costituzione italiana ed in particolare ha come riferimento ispiratore gli articoli 1, 4, 35, 37.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

a- Promuovere a livello nazionale, territoriale ed internazionale occasioni di incontro e di confronto sul tema del lavoro, della sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, dello straining, del bossing, e di ogni altra forma di stress o patologia, comunque denominata, correlata al rapporto di lavoro e che abbia la sua origine o sia comunque collegata causalmente allo svolgimento di attività lavorativa;

b- Sostenere a livello nazionale, territoriale ed internazionale iniziative di sensibilizzazione, rivolte all'opinione pubblica, sul rischio generico e specifico correlato al rapporto di lavoro,

Associazione Nazionale Anti-Mobbing
Territoriale di Forlì

ed alla tutela del lavoratore rispetto a condotte o comportamenti suscettibili di integrare una lesione del diritto alla salute o de gli altri diritti fondamentali della persona, nel tentativo di prevenire ogni forma di mobbing e stress lavoro – correlato in ciascun settore lavorativo ed ambito sociale;

c- Promuovere a livello nazionale, territoriale ed internazionale percorsi di informazione e formazione dei cittadini e degli operatori del settore coinvolti in ogni ambito del rapporto di lavoro, attraverso l'intervento di esperti qualificati, pubblicazioni, iniziative, convegni, seminari, incontri, opuscoli informativi, raccolte di testimonianze, manifestazioni ed ogni altro tipo di attività connessa alla specifica materia;

d- Proporsi a livello nazionale, territoriale ed internazionale come interlocutore delle istituzioni, degli enti e degli organismi, anche sindacali, che si occupano di tutela della persona nel mondo del lavoro;

e- Promuovere e favorire la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta dei dati correlati alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro per elaborare strategie e modello di contrasto al mobbing e agli altri fenomeni stress-lavoro correlati;

f- Fornire collegamento operativo e funzionale tra associazioni territoriali attive nelle diverse realtà istituzionali e sociali al fine di creare una rete di interscambio di dati ed informazioni utili alla tutela del lavoratore;

g- Promuovere provvedimenti normativi di fonte primaria e secondaria, impegnandosi affinché il mobbing e le altre forme di condotte produttive di stress correlato al lavoro abbiano autonoma rilevanza penale, senza ricorrere ad interpretazioni estensive di fattispecie incriminatrici per sanzionare penalmente dette condotte;

h- Fornire a titolo gratuito assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, attraverso professionisti designati, a favore dei lavoratori (o loro prossimi congiunti od eredi) con riferimento a giudizi che abbiano ad oggetto fatti correlati allo svolgimento di attività lavorativa o che abbiano leso nell'ambito di rapporti di lavoro il diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, nelle cause, civili e penali, riguardanti condotte di mobbing, licenziamenti illegittimi, demansionamenti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, ecc.);

i- Costituirsi parte civile *iure proprio* in giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 74 e ss. c.p.p., quale ente esponenziale titolare di interessi collettivi, nell'ipotesi in cui il fatto costituente reato abbia arrecato una lesione ad un diritti soggettivo della Associazione al perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi sociali, sì come risultanti dal presente Statuto, ed intervenire ex art. 91 e ss. c.p.p., quale associazione rappresentativa di interessi lesi, a sostegno delle persone offese (o di loro prossimi congiunti od eredi) previo loro consenso;

l- Fornire gratuitamente assistenza tecnico forense e psicologica;

m- Realizzare sportelli informativi e di ascolto, anche in modalità telematica, in relazione alle varie problematiche aventi ad oggetto le tematiche di cui al presente articolo;

n- Coadiuvare l'attività degli enti dello Stato e degli enti locali preposti alla tutela del diritto di ogni essere umano alla sacralità ed inviolabilità della propria vita, della propria integrità fisica, psichica e morale, della propria salute dinanzi a qualsiasi condotta idonea ad arrecare un danno, anche potenziale, riconducibili ad azioni o omissioni altrui estrinsecatesi in ambito lavorativo, perseguendo la tutela dei soggetti lesi (o di loro prossimi congiunti od eredi) ogni qualvolta tali diritti fondamentali siano ingiustamente violati;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.



L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Direttivo delibera sulla domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Direttivo o di un suo delegato, nel libro degli associati.

Il Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previa richiesta agli organi competenti.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- perseguire le finalità del presente Statuto.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, *o tiene una condotta contraria alle finalità della Associazione*, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento della deliberazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART 6- Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a)- L'assemblea dei soci
- b)- Il Consiglio direttivo
- c)- Il Presidente

Art. 7- Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

E' possibile rappresentare per delega al massimo 3 associati nel caso in cui il numero degli associati sia inferiore a 500 ovvero al massimo 5 associati se con numero di associati superiore a 500.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, previa verifica dell'identità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 25 del CTS ha le seguenti competenze:

- a) approva il bilancio;
- b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) formula proposte operative;
- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria, in caso di modifica atto costitutivo, statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio, delibera con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella

comunicazione scritta di convocazione.

ART. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 26 del CTS è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 13 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei voti, il Presidente, 2 Vicepresidenti, 1 Segretario, 1 Tesoriere.

I Consiglieri che non ricoprono i predetti incarichi partecipano comunque alla Direzione dell'Associazione secondo le loro competenze e disponibilità.

Dette cariche hanno durata triennale e sono rieleggibili.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- a- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto gestionale consuntivo, con l'indicazione di proventi ed oneri e la relazione di attività alla data di chiusura esercizio, illustrandone l'andamento economico-finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'art. 13 del CTS;
- c- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
- g- stabilisce i criteri generali per il riconoscimento di rimborsi spese agli associati per i costi sostenuti per lo svolgimento di attività per l'Associazione ed approva i rimborsi previsti. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- h- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- i- promuove raccolte fondi;
- l- all'occorrenza redige un regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regoli gli aspetti specifici e organizzativi dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea;
- m- delibera e ratifica la decisione di costituirsi parte civile;
- n- stipula atti, contratti, protocolli e convenzioni inerenti l'attività dell'Associazione;
- o- nomina responsabili delle commissioni o dei gruppi di lavoro o dei settori di attività in cui si articola la vita associativa

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dai Vicepresidenti Vicari, in base alle loro disponibilità o, in assenza di questi ultimi, da un



membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora nonché l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Non è prevista una seconda convocazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche con mezzi telematici di aggregazione e con registrazione della seduta. I verbali di ogni adunanza, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Ogni associato ha diritti di consultare i verbali delle riunioni.

ART 9 – Il presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente:

- a- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- d- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione e può delegare il tesoriere alla firma;
- e- è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione;
- f- ha facoltà di effettuare pagamenti e di ricevere denaro o emolumenti, rilasciando quietanza;
- g- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- h- convoca l'Assemblea dei soci;
- i- propone di costituirsi, conformemente alle previsioni del presente Statuto, parte civile ex art. 74 e ss. c.p.p., ovvero presentare atto di intervento ex art. 91 e ss. c.p.p., nei procedimenti e nei processi penali ritenuti di interesse e di pertinenza dell'Associazione, nella misura in cui il reato lede un interesse proprio dell'associazione, e dà incarico, sentito il parere, anche per le vie brevi, del Consiglio Direttivo, al professionista che ritiene più opportuno. Il verbale di approvazione dell'incarico sarà conservato agli atti del Consiglio.
- l- propone di stipulare, previo parere del Consiglio direttivo convenzioni e protocolli di collaborazione con istituzioni ed enti nazionali, internazionali e locali e/o altre associazioni od enti aventi scopi analoghi o connessi a quelli dell'Associazione, utili a potenziare un interscambio su temi comuni e per dare effettività all'attività dell'associazione;
- m- assume delibere in ordine a richieste sanzionatorie dei membri.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Vicepresidenti.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

10- Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario, per le incombenze operative e di coordinamento, opera a diretto supporto della Presidenza.

Il Segretario:

- a- Cura la corrispondenza, tenere l'archivio, redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b- Provvede, rispettando le tempistiche previste, le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c- Cura la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari;
- d- Cura, per quanto di sua competenza, il rapporto con gli associati;
- e- Collabora con il Presidente in ordine a questioni organizzative dell'attività associativa;

Il Tesoriere:

- a- cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio della stessa;
- b- gestisce il patrimonio dell'associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- c- cura la riscossione delle quote associative;
- d- predispone i rendiconti dell'associazione e tiene aggiornati i libri contabili;

In caso di impedimento e/o dimissioni, il segretario può sostituire il tesoriere e viceversa.



ART. 11 – Organo di controllo

L'organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ex art. 30 comma 2, CTS.

Il componente dell'Organo di controllo dura in carica 3 anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alle proprie competenze e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo:

- a- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su specifiche questioni.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, la revisione legale dei conti.

ART. 12 – Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore

contabile iscritto al relativo registro.

ART 13- Volontari

I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune funzionali alla realizzazione degli scopi statutari, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari dell'associazione sono iscritti nel relativo registro.

L'attività dei volontari non è retribuita.

Possono essere rimborsate ai volontari solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni previste dagli Organi di amministrazione e dal CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'associazione.

ART. 14 – Patrimonio e risorse economiche

Le entrate dell'associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 33 CTS da:

- a- quote associative annuali;
- b- erogazioni liberali;
- c- donazioni e lasciti testamentari;
- d- entrate derivanti da raccolte fondi;
- e- contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f- contributi erogati da organismi pubblici internazionali;
- g- rendite patrimoniali;
- h- entrate risultanti da attività diverse, secondarie e strumentali, conformemente all'art. 6 del CTS.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15- Libri sociali

L'associazione deve tenere, a cura del Consiglio direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'Associazione assicura la pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività associativa, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente.

ART. 16- Esercizio finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale e l'eventuale preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci.

Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, ma dovranno essere devolute ad attività finalizzate al perseguimento degli scopi dell'associazione.

ART. 17 – Provvedimenti sanzionatori

In caso di verificata sussistenza di una specifica violazione del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti interni, la proposta sanzionatoria spetta al Presidente Nazionale, previa deliberazione del Direttivo, il quale curerà anche la comunicazione alla parte interessata.

I provvedimenti deliberati e/o disposti, nel caso di comprovate violazioni del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti interni sono:

- a- Avvertimenti formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento e di giustificazioni dello stesso;
- b- sospensione associative per un termine massimo di 6 mesi;
- c- espulsione dell'associazione.

Il Presidente dispone l'esecuzione e i relativi tempi di attuazione della sanzione, che si articolano come segue:

- a- 15 giorni dalla ricezione della notizia della presunta violazione per la contestazione all'incolpato;
- b- 15 giorni per l'incolpato per fornire le proprie giustificazioni;
- c- 15 giorni dalla ricezione delle giustificazioni per l'applicazione della sanzione.

ART. 19 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, secondo l'art. 7 del presente Statuto.



L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore.

ART. 20 – Disposizioni generali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



